

Letto, confermato e sottoscritto


IL SINDACO

Enrico SCALERANDI



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Emanuele MATINA



Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CASTAGNO Maria Grazia



Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18.8.2000


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
CASTAGNO Maria Grazia



Parere favorevole in ordine alla conformità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Emanuele MATINA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

23 MAR 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott. Emanuele MATINA



- DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....17-03-2023..... per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Emanuele MATINA



COMUNE DI MACELLO

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

148

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 17-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ANNO 2023. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e consegnati a norma di legge si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE** del quale sono membri i Signori:

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---|
| SCALERANDI ENRICO | P | SOLARO ALBERTO | P |
| BERTONE GIUSEPPE | A | SCARAFIA MARCO | P |
| BERTOLI IRENE | P | BONETTO PIERLUIGI | P |
| CANAVESIO CRISTIANO | P | DE FILIPPO ALESSANDRO | P |
| FORNERO VINCENZO | P | GERANZANI AURORA | P |
| AVICO DANIELE | P | | |

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sig. SCALERANDI Enrico – Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Emanuele MATINA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VISTE tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

RILEVATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 che doveva formare, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale non risulta ancora pubblicato;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

| ALIQUOTE | | | tipo di immobile |
|----------|---------|--------|--------------------------------|
| base | massima | minima | |
| 0,50% | 0,60% | 0,00% | abitazione principale di lusso |
| 0,10% | 0,10% | 0,00% | fabbricati rurali strumentali |
| 0,10% | 0,25% | 0,00% | "beni merce" |
| 0,76% | 1,06% | 0,00% | terreni agricoli |
| 0,86% | 1,06% | 0,00% | Fabbricati gruppo "D" |
| 0,86% | 1,06% | 0,00% | altri immobili |

ATTESO, pertanto, che con l'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'abolizione della TASI e l'istituzione della "nuova" IMU, in considerazione delle esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 ed allo scopo di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

| TIPOLOGIA IMMOBILE | Alq. Comune | Aliq. Stato | DETRAZIONE |
|---|-------------|-------------|--|
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) | 0,56% | 0% | Detrazione €200,00 |
| Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) | Esente | Esente | |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10 | 0,14% | 0,76% | |
| Aree edificabili | 0,90% | 0% | |
| Altri immobili | 1,04% | 0% | |
| Terreni agricoli NON posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali | 0,90% | Esente | |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali | Esente | Esente | |
| Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze | 1,04% | 0% | Con abbattimento del 50% della base imponibile |
| Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. | 0% | 0% | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93 | 0,10% | 0% | |

con la previsione che, i sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 741, lett. c punto 6) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, venga considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Regolamento comunale di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera Comunale n. 23 del 29/09/2020.

Vista la delibera di C.C. n. 24 del 29.09.2020 di approvazione delle aliquote I.M.U. – Anno 2020;

Vista la delibera di G.C. n. 38 del 09.06.2020 avente ad oggetto "Approvazione Valori delle aree edificabili ai fini della determinazione della base imponibile necessaria per gli accertamenti IMU Anno 2020"

VISTO il D.lgs nr. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 174/2012;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 174/2012;

Con voti: favorevoli n. favorevoli n. 10 - contrari n. 0 - astenuti n. 0 – resi da n. 10 consiglieri presenti e n. 10 consiglieri votanti per alzata di mano

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, da applicare **nell'anno 2023**, come indicato nel seguente prospetto:
- 3.

| TIPOLOGIA IMMOBILE | Alq. Comune | Aliq. Stato | DETRAZIONE |
|---|-------------|-------------|--------------------|
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) | 0,56% | 0% | Detrazione €200,00 |



| | | | |
|---|--------|--------|--|
| Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) | Esente | Esente | |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10 | 0,14% | 0,76% | |
| Aree edificabili | 0,90% | 0% | |
| Altri immobili | 1,04% | 0% | |
| Terreni agricoli NON posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali | 0,90% | Esente | |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali | Esente | Esente | |
| Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze | 1,04% | 0% | Con abbattimento del 50% della base imponibile |
| Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. | 0% | 0% | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93 | 0,10% | 0% | |

con la previsione che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 741, lett. c punto 6) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, venga considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

4. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal **1° gennaio 2023**;
5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, **il 1° gennaio 2023**;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente

Con separata votazione con n. favorevoli n. 10 - contrari n. 0 - astenuti n. 0 – resi da n. 10 consiglieri presenti e n. 10 consiglieri votanti per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di darvi attuazione

